
DISCIPLINARE DI GARA**PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO
DEL MINOR PREZZO
(artt. 71 e 108 comma 1 del d.lgs. n.36/2023)**

Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma "Net4market"

**STAZIONE APPALTANTE:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA**

OGGETTO: Procedura aperta telematica, ai sensi dell'art.71 del d.lgs. n.36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di miglioramento sismico del P.O. M.P. Arezzo di Ragusa.

CODICE CIG: B78F1506FB

CODICE CUP: I24H12000060001

CODICE CUI: L1426410880202500004

INFORMAZIONI GENERALI**PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA**

Il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato:

- pubblicato ai sensi dell'art 85 del Codice: *alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici* (di seguito per brevità "BDNCP")
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea mediante Piattaforma;
- pubblicato sul sito istituzionale aziendale <https://www.asp.rg.it/>
- pubblicato sulla piattaforma telematica "Net4market" accessibile all'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- *D.lgs. 31 marzo 2023, n.36 pubblicato in GU n.77 del 31 marzo 2023. (di seguito Codice)*
- *Legge regionale n.12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.*

INDICE

Descrizione		Pag.
Premesse		4
1.	Piattaforma telematica	4
2.	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
2.1.	Documenti di gara	5
2.2.	Chiarimenti	5
2.3.	Comunicazioni	6
3.	Oggetto, durata importo e lavorazioni di cui si compone l'intervento	6
3.1.	Importo complessivo dell'appalto	6
3.2.	Lavorazioni di cui si compone l'intervento (categorie e classifiche)	7
3.3.	Durata, penali e premio di accelerazione	9
3.4.	Revisione dei prezzi	10
3.5.	Modifica del contratto in fase di esecuzione	10
3.6.	Anticipazione del prezzo contrattuale	11
3.7.	Clausole occupazionali	11
4.	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	12
5.	Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	13
6.	Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	16
6.1.	Requisiti di idoneità professionale	16
6.2.	Requisiti di capacità economica e finanziaria di capacità tecnica e professionale	16
6.3.	Requisiti specifici relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità	16
6.4.	Dichiarazioni relative al protocollo di legalità	16
6.5.	Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	16
6.6.	Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	17
6.7.	Dichiarazioni relative al protocollo di legalità partecipazione in forme aggregate	18
7.	Avvalimento	18
8.	Subappalto	20
9.	Requisiti di partecipazione/o condizioni di esecuzione	21
10.	Garanzia provvisoria	22
11.	Sopralluogo	25
12.	Pagamento del contributo a favore dell'Anac	25
13.	Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	25
14.	Soccorso istruttorio	27
15.	Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa	28
15.1.	Domanda di partecipazione ed eventuale procura	29
15.1.1.	Imposta di bollo	37
15.2.	DGUE	37
15.3.	Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. n.14/2019	38
15.4.	Documentazione in caso di avvalimento	38
15.5.	Documentazione ulteriore per i soggetti associati	39
15.6.	Rapporto sulla situazione del personale	41

16	<i>Omissis</i>	
17	<i>Offerta economica</i>	43
18	<i>Criterio di aggiudicazione</i>	45
19	<i>OMISSIS</i>	
20	<i>Svolgimento delle operazioni di gara</i>	45
21	<i>Valutazione delle offerte economiche</i>	46
22	<i>Verifica di anomalia delle offerte</i>	46
23	<i>Verifica della documentazione amministrativa</i>	47
24	<i>Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto</i>	48
25	<i>Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</i>	49
26	<i>Codice di comportamento</i>	50
27	<i>Accesso agli atti</i>	50
28	<i>Definizione delle controversie</i>	50
29	<i>Trattamento dei dati personali</i>	50

PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n.1300 del 07/07/2025, pubblicata sul profilo del committente www.asp.rg.it alla sezione Amministrazione – Albo Pretorio, l'ASP ha disposto l'avvio della procedura in oggetto avente ad oggetto **lavori relativi all'intervento di miglioramento sismico del P.O. M.P. Arezzo di Ragusa**.

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita tramite la piattaforma telematica "Net4market" accessibile all'indirizzo internet: https://app.albofornitori.it/alboe-proc/albo_aspragusa conforme alle prescrizioni di cui all'art.26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

L'amministrazione procederà anche in presenza di un solo soggetto ritenuto idoneo, riservandosi tuttavia di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sul piano della gerarchia tra gli atti della lex specialis (ex multis CdS n.1804/2021, n.7573/2022): il bando fissa le regole della gara, il disciplinare di gara ne regola il procedimento ed il capitolato speciale d'appalto integra le disposizioni del bando ma non modifica le norme fissate nel bando. Di conseguenza, in caso di disposizioni contrastanti, prevalgono quelle stabilite dal bando e dal disciplinare, ai sensi dell'art.82 comma 2 del Codice.

Il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ("decreto correttivo") ha modificato il d.lgs. n.36/2023 ed i suoi allegati, pertanto tutte le disposizioni richiamate negli atti di gara saranno sostituite dalle sopravvenute modifiche o integrazioni normative, giusta Comunicato del presidente dell'Anac del 14/01/2025.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.17 comma 3 del d.lgs. n.36/2023 nel rispetto dei termini di cui all'art.1, comma a) dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori è in Sicilia ed in particolare: Codice NUTS: ITG18; Luogo di esecuzione: Comune di Ragusa.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Arch Maddalena Di Martino.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La procedura si svolgerà interamente in modalità on-line, ai sensi degli art.25 del d.lgs. n.36/2023, mediante la piattaforma telematica di e-procurement in uso presso l'ASP di Ragusa "Net4market" e disponibile all'indirizzo web https://app.albofornitori.it/alboe-proc/albo_aspragusa

L'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 rende operativo il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, basato sull'interoperabilità tra BDNC e piattaforme certificate di eProcurement in uso alle Stazioni Appaltanti.

La piattaforma utilizzata per la presente procedura è certificata, interoperabile e presente ufficialmente nel Registro piattaforme certificate tenuto dall'ANAC. La piattaforma risponde ai requisiti di certificazione richiesti da AGID tra cui l'accesso tramite Spid nonché l'interoperabilità con le banche dati nazionali, rispettando tutta la vigente normativa.

Il funzionamento della Piattaforma, le dotazioni tecniche e l'identificazione online dell'operatore economico sono indicati nell'allegato: *Disciplinare per utilizzo Piattaforma Telematica*.

Per assistenza alle imprese via mail, all'indirizzo imprese@net4market oppure al tel. 0372-801730, info gare 0372-080708.

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema **NET4MARKET** si possano verificare interruzioni, "cadute e/o rallentamenti" nella connessione, ecc. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le "offerte nel sistema". Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è "**tassativo**". L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il **NON** ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti "parziali", non

"leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc."). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. Si fa presente sin d'ora che **NON** saranno prese in considerazione eventuali richieste di "riapertura dei termini di gara", proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata** {PEC};
- essere in possesso delle **credenziali di accesso alla Piattaforma** e per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

I documenti che formano gli atti di gara sono i seguenti:

- a. progetto esecutivo, ai sensi dell'art. dell'art. 41, comma 8, del Codice con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei prescritti elaborati;
- b. bando di gara;
- c. disciplinare di gara;
- d. modello A – domanda di partecipazione;
- e. documento di gara unico europeo (DGUE);
- f. documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo, allegato 1;
- g. dichiarazione antimafia per dichiarazioni familiari conviventi (art.94 del Codice), allegato n.2;
- h. protocollo di legalità "accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, allegato 4;
- i. patto d'Integrità, allegato 5;
- j. istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa: Disciplinare per utilizzo piattaforma Telematica;

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>

La delibera a contrarre, il bando di gara, il disciplinare ed il CSA sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: http://app1.websanity.it/MENU/trasparenza1.asp?ID_Serv=1000&sezione=9030&sottosezione=10903024

Tutta la documentazione di gara è accessibile per via elettronica, sulla Piattaforma di Net4market all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prime della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno **sei** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma Net4market e sul profilo di committente dell'ASP

https://app1.websanity.it/MENU/trasparenza1.asp?ID_Serv=1000&sezione=9030&sottosezione=10903024

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della lex specialis oggetto del

quesito. I quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare di gara. Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante pareri, consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, **attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS**. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

3. OGGETTO, DURATA, IMPORTO E LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i **"lavori relativi all'intervento di miglioramento sismico del P.O. M.P. Arezzo di Ragusa."**

I lavori sono meglio identificati e quantificati nel Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito, "Capitolato"), nell'Elenco Prezzi e, in generale, in tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo.

In conformità al Capitolato sono, altresì, comprese nell'appalto tutte le opere, i lavori, le forniture e le provviste necessarie per eseguire i lavori oggetto dell'appalto.

L'appalto, ai sensi dell'art.58, comma 2 del d.lgs. n.36/2023 non è suddiviso in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'intervento (impossibilità oggettiva).

3.1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo dei lavori è pari ad **€ 11.602.048,21 (undicimilioniseicentoduemilaquarantotto/21)** così suddiviso:

Tabella n.1

	DESCRIZIONE	CPV	IMPORTI
A	Importo lavori a misura di cui manodopera (scorporata dai lavori) € 4.426.498,59	45210000-2	€ 11.395.910,13
B	Costi della sicurezza (PSC) non ribassabili	45210000-2	€ 206.138,08
A+B	Importo totale dell'appalto		€ 11.602.048,21

Gli interventi inclusi nel presente appalto a misura riguardano tutte le opere il cui ammontare corrisponde alla base d'asta pari a € 11.395.910,13 (undicimilionitrecentonovantacinquemilanovecentodieci/13) oltre € 206.138,08 (duecentoseimilacentotrentotto/08) per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 11.602.048,21 (undicimilioniseicentoduemilaquarantotto/21) di cui € 4.426.498,59 (quattromilioniquattrocentoventiseimilaquattrocentonovantotto/59) per costi della manodopera.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a misura, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, cui è applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in

sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso, secondo quanto disposto dal punto 4 dell'Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In conformità all'articolo 100, comma 5 del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

I costi della manodopera per la realizzazione dei lavori in oggetto sono stimati in € 4.426.498,59, ai sensi dell'articolo 41, comma 13 del Codice. Esso costituisce parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del richiamato Codice.

I costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, in linea con la sentenza del CdS n.5665 del 09/06/2023, nonché dal Ministero delle Infrastrutture nei pareri n.2154 del 19/07/2023 e n.2505 del 17/04/2024 e dall'ANAC nel parere n.528 del 15/11/2023. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Esso costituisce parametro ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia di cui all'articolo 110 comma 5, lett. d), del richiamato Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

In conformità all'articolo 100, comma 5 del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'Appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Contratto collettivo applicabile: Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice e dell'allegato I.01, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato sono:

- ✓ in relazione alla categoria prevalente OG1: CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini (codice CNEL F012). Si precisa che ai sensi dell'art. 3, co. 2, dell'Allegato I.01 al Codice dei contratti, i CCNL di cui ai codici CNEL F018 e F015 saranno considerati equivalenti
- ✓ in relazione alla categoria scorporabile OG11: CCNL Industria Metalmeccanica e Installazione Impianti (codice CNEL C011);

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 11 del Codice, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da trasmettere in sede di presentazione dell'offerta che verrà verificata anche con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

Finanziamento: l'importo totale del progetto è pari ad € 15.000.000,00, sarà finanziato per € 11.251.602,00, a valere sugli investimenti giusta provvedimento del Dipartimento Protezione Civile Prot. n.0047782/S.03/DRPCSICILIA del 30.10.2024, ed in quanto alla parte rimanente di € 3.748.398,00 con fondi di bilancio aziendale.

3.2. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO (CATEGORIE E CLASSIFICHE)

Le lavorazioni e le relative categorie e classifiche sono riportate nella tabella seguente, ai sensi del combinato disposto dell'art.100 comma 4 e dell'articolo 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice:

Tabella n.2

Lavorazioni	Categ.	Class.	Importo (€)	Sicurezza (€)	Totale (€)	%	indicazioni speciali ai fini della gara		
							Prevalente o scorporabile	Subapp	Avvalim.
Opere generali									
Edifici civili e industriali	OG1	VI	10.399.562,39	188.101,00	10.587.663,39	91.25	Prevalente	<50%	SI

Impianti tecnologici	OG11	III	996.347,74	18.037,08	1.014.384,82	8,75	Scorporabile	100%	SI
Totali			11.395.910,13	206.138,08	11.602.048,21	100			

Tutte le categorie di lavorazione sono a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell'art.226 comma 3 bis del Codice, inserito con l'art.71 del d.lgs. n.209/2024, e del parere del MIT n.3255 del 30/01/2025.

Ai sensi dell'articolo 113, co. 1, del Codice dei Contratti:

- le prestazioni relative agli impianti dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso, delle abilitazioni e requisiti di cui al **Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37**, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- le prestazioni relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti dovranno essere eseguite da soggetti:
 - a. **iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali** di adeguata classe e categoria, con trasporto in un impianto di trattamento/recupero regolarmente autorizzato ad accettare i materiali di risulta;
 - b. **iscritti**, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "**White List**" **provinciale ovvero all'Anagrafe antimafia** degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016.

A tale riguardo, si precisa che le suelencate condizioni di esecuzione non costituiscono requisiti di partecipazione ai sensi del successivo articolo 9 e, pertanto, non sono richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere possedute dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

A tal fine, l'operatore economico che, al momento della partecipazione alla gara, sia privo di suddetti requisiti, dovrà dichiarare all'interno del DGUE, in fase di gara, di voler eventualmente subappaltare a soggetto idoneamente qualificato (senza indicarne le generalità) le relative attività, al fine di poter subappaltare dette attività in fase di esecuzione; in assenza di detta dichiarazione, il subappalto non potrà essere autorizzato; di conseguenza, ove l'operatore economico non abbia, a seguito della presentazione della propria offerta, acquisito i menzionati requisiti, NON potrà eseguire dette attività e, pertanto, il contratto sarà risolto per inadempimento dell'appaltatore.

L'offerente ai sensi dell'articolo 100 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, ai fini dell'ammissione alla gara deve obbligatoriamente possedere, **a pena di esclusione:**

Categoria prevalente

- **OG1** (Edifici civili ed industriali) importo: € 10.587.663,39 (euro diecimilimilionequattrocentoottantasettemilaseicentossessantatre/39) Classifica **VI**, assoggettabile ad avvalimento e subappaltabile in una misura inferiore al 50%, ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del Codice, non ulteriormente subappaltabile, ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice.

Categorie scorporabili

- **OG11** (Impianti tecnologici) importo: € 1.014.384,82 (euro unmilionequattordicimilatrecentoottantaquattro/82), Classifica **III**, scorporabile a qualificazione obbligatoria - assoggettabile ad avvalimento, interamente subappaltabile ai sensi dell'art.119, comma 2, del Codice, non ulteriormente subappaltabile ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice.

In riferimento alla categoria scorporabile **OG11** l'operatore economico, in mancanza della predetta attestazione SOA, ai sensi dell'articolo 30, co. 1 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, dovrà:

- **a pena di esclusione**, possedere l'attestazione di qualificazione SOA relativa alla categoria prevalente **OG1**, nella classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della categoria prevalente, anche l'importo della suddetta categoria scorporabile per la quale non è posseduta la qualificazione;
- **a pena di esclusione**, indicare i lavori o la parte di essi che intende subappaltare ad impresa dotata della relativa qualificazione.

Si precisa che, in tal caso, l'operatore economico dovrà dichiarare nella compilazione del DGUE che si tratta di **subappalto c.d. qualificante/necessario**.

SUBAPPALTO: Il concorrente, che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. "necessario") per supplire al requisito mancante, deve espressamente dichiararlo nel DGUE, non essendo sufficiente il ricorso a formule generiche, pena la violazione dei principi di par condicio e di trasparenza che permeano le gare pubbliche, e non è tenuto a indicare in tale sede il nominativo del subappaltatore. La dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una **"eventuale" volontà di ricorrere al subappalto, pena l'esclusione** dalla procedura per mancanza del requisito di qualificazione.

La mancanza della dichiarazione di avvalersi **del subappalto qualificante (c.d. necessario) non può essere sanata mediante soccorso istruttorio**, quando la Stazione Appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare e, pertanto, **è causa di esclusione per difetto di qualificazione**. Ai sensi dell'art 119, comma 17, le prestazioni di cui alla categoria prevalente e alla categoria scorporabile possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della natura e della complessità delle lavorazioni da effettuare. Dette limitazioni sono finalizzate a rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 119, comma 4, lett. c) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Tutti gli importi sono comprensivi dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del Codice dei Contratti la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, co. 3, del Codice dei Contratti

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, *"la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara"*.

COOPTAZIONE: Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati, ai sensi dell'art.68 comma 12 del Codice.

3.3. DURATA, PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

La durata dell'appalto è di **1080 (milleottanta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'inosservanza del menzionato termine determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dall'art.15 del Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del Codice, così come modificato dalla l. n.209/2024, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto, a seguito

dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale.

Il premio è corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive previste nel contratto.

3.4. REVISIONE DEI PREZZI

In osservanza dell'art. 60 del Codice, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà oggetto di revisione nel rispetto di quanto di seguito previsto.

La presente clausola si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (in seguito "Alea") dell'importo del contratto. A tal fine, si applica, ai sensi dell'art.60 comma 3 lett.a) del Codice e dell'art.4 dell'allegato II.2-bis del Codice, l'indice sintetico individuato dai progettisti che verrà inserito nel contratto d'appalto sulla scorta delle seguenti tipologie omogenee di lavorazioni (TOL):

- T.O.L.1 percentuale 91,25%
- T.O.L.15 percentuale 8,75%

Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, la revisione verrà applicata nella misura dell'90% del *valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire*. Le variazioni degli Indici di riferimento verranno verificate mensilmente. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così per i successivi semestri sino al termine del Contratto - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo dell'opera/del servizio al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, l'Alea.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Le Parti sin d'ora concordano che, riguardo ai lavori, l'Indice sintetico di costo ISTAT di cui sopra verrà automaticamente sostituito in caso di sopravvenienza di nuovi Indici ISTAT dedicati specificamente alle opere in oggetto.

Ai fini revisionali, il dies a quo per la valutazione delle variazioni degli Indici ISTAT è quello del mese di scadenza di presentazione dell'offerta.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate. La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, dell'Alea una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

- **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art.120 comma 9 del Codice:** la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza del-

la suddetta soglia, alle lavorazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicati, ove possibile, i medesimi prezzi previsti dal contratto. Qualora, diversamente, le suddette lavorazioni ulteriori non trovino corrispondenza in alcun prezzo del contratto, alle medesime saranno applicati i prezzi rinvenibili nelle corrispondenti voci presenti nel prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo ovvero, in ultima ipotesi, attraverso apposita analisi prezzi condotta dal Direttore dei lavori e approvata dal RUP, decurtando il medesimo ribasso d'asta offerto in gara. In ogni caso, l'appaltatore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

- **Modifiche del contratto ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 120, co. 8, del Codice dei Contratti:** è ammessa la rinegoziazione nei limiti e alle condizioni previste nel Capitolato.

3.6. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione appaltante corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

3.7. CLAUSOLE OCCUPAZIONALI

- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 co. 1, lett. a) e dell'articolo 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 13,70% (tredici/70 percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).
- Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell'Ingegneria Civile (I.E. codice ATECO F42), in cui si collocano gli Interventi oggetto della presente procedura, ritenuto prevalente in termini di rappresentatività per la natura delle opere oggetto di contratto, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (dati ISTAT anno 2017: su un totale di 85.209,17 dipendenti nel settore dell'Ingegneria Civile, solo 7.415,63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'Ingegneria Civile si attesta a circa l'8,70%, sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, risulta di difficile realizzazione. Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione della citata disposizione determinerebbe un onere troppo gravoso per gli Operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico. Pertanto, ai sensi dell'articolo 1, co. 7, dell'Allegato II.3 del Codice dei contratti, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 8,70%). Tuttavia, al fine di incoraggiare gli Operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile dell'8,70% registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 5 del D.M. 20 giugno 2023, recante "Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati".
- Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

- Resta fermo che l'Aggiudicatario dovrà, comunque, avere assolto, al momento della presentazione dell'offerta, gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. Trova applicazione la previsione di cui comma 4 dell'art. 67 del Codice come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 67 del Codice come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 possono essere oggetto di avvalimento soli i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualifica SOA. È vietato partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto)**, l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune**, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando le prestazioni e le relative quote che saranno eseguite** dai singoli componenti il R.T., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

Insussistenza, **a pena di esclusione**, delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi degli articoli 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*") l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Fascicolo virtuale dell'operatore (FVOE): La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art.24 del Codice e delle Delibere ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e n.582 del 13/12/2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore economico 2.0 (FVOE 2.0).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi** al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

La Stazione Appaltante procederà ad acquisire la documentazione inserita nel Fascicolo Virtuale mediante richiesta di autorizzazione all'accesso, secondo le modalità indicate nel Manuale Utente (MU) FVOE 2.0.

La stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o non sono già in possesso della stessa, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (di seguito, "*CAD*") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 96, comma 14, del Codice, **l'Operatore Economico ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e provvedimenti che possono costituire causa d'esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95, qualora gli stessi NON dovessero risultare menzionati nel proprio Fascicolo Virtuale.**

L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del Codice (illecito professionale grave).

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'ASP ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Si precisa che l'Operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa altresì che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita dall'ASP.

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione di cui ai predetti articoli del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate, in caso di RTI (sia costituito che costituendo);
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici, nel caso di consorzi di cui all'articolo 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;
- da ciascuna delle imprese consorziate o consorziate, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 65 comma 2, lett. f) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste, ai sensi dell'articolo 65 comma 2, lett. g) del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'articolo 65 comma 2, lett. h) del Codice.

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà pertanto presentare apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione della Stazione appaltante.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 95 del codice l'Operatore Economico può essere **escluso** dalla partecipazione alla procedura di gara se la Stazione Appaltante ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice. La gravità andrà valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Tale disciplina non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine

di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- **E' escluso** l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- **Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità (allegato n.5) e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.
- **A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- **Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 100 del Codice, nonché i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità economica -finanziaria e tecnica - professionale sono rappresentati dalla documentazione sotto riportata:

a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare di cui al punto 3.2 del presente disciplinare, rilasciata da una **S.O.A.**, di cui all'art.100 comma 4 del d.lgs. n.36/23, appositamente autorizzata, per le attività di costruzione;

La comprova dei requisiti di cui alle lett. a) e b) è fornita attraverso il FVOE 2.0.

Relativamente ai requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti si applicano le norme previste negli artt.30, 31 e 32 dell'Allegato II.12 del Codice.

6.3. REQUISITI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

6.4. DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà accettare le clausole del Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, di cui al sub Allegato n. 4 al presente Disciplinare, ed assumere gli obblighi ivi previsti.

Il mancato rispetto del Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione **del contratto sottoscritto con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.**

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale

I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 dell'art.68 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'[allegato II.12](#).

A tal fine i soggetti di cui all'art 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle nonché i requisiti di qualificazione posseduti. Vale a dire che le quote di esecuzione relative a ciascun operatore economico dovranno essere indicate in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti come risultanti dall'attestazione SOA.

In ogni caso l'offerta degli operatori economici raggruppati/consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'art 68 commi 17 e 18 del Codice è consentito il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Le previsioni di cui al comma 17 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) e f).

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;
- b) in caso di consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano in proprio, senza designare le imprese esecutrici, dai medesimi consorzi, cumulando i requisiti con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) in caso di consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti, nel caso in cui eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti.

Il consorzio stabile dovrà indicare nel DGUE/domanda di partecipazione, le **quote di esecuzione assunte dalla/e consorziata/e esecutrice/i designata/e.**

Fermo restando il disposto dell'art. 67, comma 4, del D.lgs. 36/2023, nonché la facoltà di recesso di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del Codice, i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, non devono aver partecipato alla presente gara sotto qualsivoglia forma.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Qualora venga indicata una consorziata, in addizione od in sostituzione di quella indicata in sede di offerta, che non faceva parte del Consorzio già alla data di presentazione dell'offerta, l'ASP si riserva la facoltà di verificare che tale designazione non sia posta in essere per eludere il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 119, comma 1, del Codice.

6.7. DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PARTECIPAZIONE IN FORME AGGREGATE

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità dovranno essere rese:

- i in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio;
- ii in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai punti 6.2, e 6.3.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n.14/2019 e s.m.i.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione S.O.A., il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (nel caso di prestito dei requisiti economico finanziari, **c.d. avvalimento di garanzia**; nel caso di requisiti tecnico - organizzativi, **c.d. avvalimento tecnico o operativo**).

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite direttamente dall'ausiliario. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

Fatto salvo quanto previsto dal citato comma 3, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 91 e dell'articolo 104, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, dichiara nella domanda di partecipazione la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare alla domanda di partecipazione:

- i il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione;
- ii laddove intenda avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione ai sensi del comma 2, del citato articolo 104 del Codice dei Contratti, la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all'impresa ausiliaria;
- iii il DGUE e la domanda di partecipazione dell'ausiliario contenente le dichiarazioni con le quali l'ausiliario, attesta di:
 - a. essere in possesso dei requisiti di ordine generale;
 - b. essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c. impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
 - d. la dichiarazione con la quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante ad adottare i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo con l'aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile, di cui al punto 3.9 del presente Disciplinare;
- iv solo nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione, l'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 104, co. 5, del Codice dei Contratti;
- v *[eventuale se l'impresa ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dal punto 6.3 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'impresa ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto 15.6.

N.B. Si rammenta che anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui al punto 5 del presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, l'ASP verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, dall'articolo 105, del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. L'ASP consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 9, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, si accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le categorie di lavori previste dal bando di gara che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di quanto previsto al punto 3 del presente Disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice:

- deve farne dichiarazione necessariamente utilizzando l'apposita sezione del DGUE parte II, punto D), debitamente sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'operatore economico concorrente
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria, dal consorzio o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste;
- in mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. n.36/2023, così come modificato dall'art. 41 D.Lgs. n.209/2024, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell' allegato I.1., fatta salva la possibilità per i concorrenti di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni e le lavorazioni a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni o lavorazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del codice dei Contratti;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicate le prestazioni/lavorazioni o le parti di prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, ai sensi dell'art.119 comma 2-bis del Codice.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e ss.mm.ii., cui si rinvia

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, così come modificato dall'art. 41 D.Lgs. n. 209/2024, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art 119, comma 17, tutte le categorie di lavorazioni e le prestazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. "subappalto a cascata"). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.

L'ASP corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 6, del Codice, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trovano applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile all'articolo 1, commi 1 e 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al punto 3.9 del presente Disciplinare;
- *[eventuale se il subappaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* l'obbligo di cui all'articolo 1, co. 1, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto qualificante (c.d. necessario) per supplire al requisito mancante deve, **a pena di esclusione**, espressamente dichiararlo nel DGUE/domanda di partecipazione. La mancanza di tale dichiarazione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio quando la stazione appaltante abbia accertato la carenza dei requisiti di partecipazione coerenti con la percentuale di lavori che l'impresa si è impegnata a realizzare.

Pertanto, la dichiarazione di subappalto, nel caso in cui il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi in relazione alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, deve contenere i seguenti elementi:

- la volontà di ricorrere al subappalto;
- la definizione di subappalto quale "necessario" o "qualificante";
- la percentuale esatta delle categorie di lavori a qualificazione obbligatoria di cui il concorrente è privo e che deve essere subappaltata a soggetto in possesso di idonea qualificazione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le condizioni di cui all'art. 102 comma 1 lett. b) e c) del codice l'operatore economico si impegna a garantire

- a. **l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore** (contratto delle imprese edili e affini), tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

- b. **garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate** l'aggiudicatario si impegna ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione sotto indicato, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali. Tale impegno deve essere oggetto di espressa dichiarazione, come indicato al punto 15.1 del presente disciplinare.

Il concorrente si impegna, *a pena di esclusione*, così come indicato al punto 3.7 del presente disciplinare, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 13,70 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al **2% (due per cento)** del valore complessivo della procedura, pari alla somma di seguito indicata, salve le riduzioni e i benefici di legge di cui all'art.106 comma 8 del Codice:

Tabella n.3

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
€ 232.040,96

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione, costituita a favore dell'ASP di Ragusa, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente dell'ASP di Ragusa, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi all'Azienda, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "Messaggi", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La Stazione Appaltante, all'atto dell'esame della documentazione presentata, procederà:

- alla verifica che la compagnia di assicurazioni che ha emesso la garanzia risulti iscritta presso l'IVASS, nell'apposita sezione “Albi ed Elenchi di Vigilanza” e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli avvisi periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di contraffazione accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla consultazione dei comunicati stampa, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione **del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione **del 10%** se l’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti, ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell’emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).
- d. Riduzione **del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni di cui all’allegato II.13 del Codice: UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 9001, UNI ISO 45001.
Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) o b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 104 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

11. SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta **non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento.**

Ciò nonostante, è possibile per i concorrenti che lo desiderassero, effettuare facoltativamente una visita preliminare dei luoghi, esclusivamente nelle date che verranno programmate successivamente.

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre il giorno 06/06/2025, tramite messaggio avente per oggetto il testo: "*Richiesta di Sopralluogo: preferenza data ___/___/___, ore __:__*", nell'apposita area "*Messaggi*" dell'area riservata del Portale _____.

Non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

Le persone che effettueranno materialmente il sopralluogo dovranno essere dotate di Dispositivi di protezione individuale e, in particolare, se richiesto dal personale della Stazione Appaltante al momento della visita, nonché seguire tutte le indicazioni previste da legge per l'accesso ai luoghi pubblici.

La mancata effettuazione del sopralluogo non potrà giustificare la non piena conoscenza dei luoghi e delle opere da eseguire in quanto la stazione appaltante ha messo a disposizione tutta la documentazione tecnico-progettuale del presente appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 220,00** in ottemperanza alla delibera ANAC n.598 del 30 dicembre 2024 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> .

Il pagamento del contributo e **condizione di ammissibilità dell'offerta.** La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara **per inammissibilità dell'offerta.**

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa . Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le

ore 09:00 del giorno 06/08/2025

a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'allegato *Disciplinare per utilizzo Piattaforma Telematica*.

Pertanto, verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, (per esempio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo), a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta nel Sistema e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, per l'invio dell'offerta, così composta:

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione, si applica il soccorso istruttorio.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La documentazione che compone l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore nelle modalità indicate nel Disciplinare Telematico allegato alla documentazione di gara.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l'invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Tutta la modulistica di gara è reperibile nella Piattaforma.

In caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore occorrerà allegare anche la copia della relativa procura.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla suindicata Piattaforma o che impediscano di formulare l'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura **può essere sanata** ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. **Non sono sanabili** le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, **ivi compresa la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio (c.d. subappalto qualificante) nell'ipotesi di cui al punto 3.2 del presente disciplinare di gara**, non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;**
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria è sanabile;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile femminile di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- è sanabile la mancata allegazione alla domanda di partecipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine **a pena di esclusione**.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, secondo il modello ANAC, modello A;
- 2) ricevuta di pagamento per l'assolvimento dell'imposta di bollo oppure copia del contrassegno in formato pdf;
- 3) ricevuta pagamento contributo ANAC;
- 4) DGUE;
- 5) garanzia provvisoria e la documentazione a comprova della eventuale riduzione/i;
- 6) protocollo legalità;
- 7) patto di integrità;

Nel caso ne ricorrano le condizioni, l'operatore economico compila o allega anche la seguente documentazione:

- 8) procura;
- 9) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 7;
- 10) dichiarazione ex art. d.P.R. n.445/2000 antimafia e allegato per dichiarazioni familiari conviventi (art.94 del Codice), allegato n.2;
- 11) Rapporto sulla situazione del personale dell'operatore economico che occupa un numero di dipendenti superiore a 50.
- 12) nel caso in cui l'operatore economico adotti un CCNL diverso da quello/i indicato/i al paragrafo 3.1., dichiarazione di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, secondo il modello A, accompagnata da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore, e le relative dichiarazioni di seguito indicate sono integrate con quelle presenti nel DGUE.

Nel DGUE sono presenti le seguenti dichiarazioni:

- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente;
- le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:
 - ✓ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
 - ✓ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
 - ✓ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fat-

ti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **sottoscritte digitalmente**, ai sensi del decreto legislativo n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- 1) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 2) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 3) di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- 4) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) omissis
- 6) di impegnarsi, secondo quanto indicato al punto 9 lett. a) del presente disciplinare, ad:
- applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando/disciplinare di gara;
o in alternativa
 - applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL
(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del d. l. n.76/20, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata];
o in alternativa
 - applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL
(indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico, di cui all'articolo 16 quater del d. l. n.76/20, che garantisce le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara, come evidenziato nella dichiarazione di equivalenza, allegata all'offerta tecnica;
assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto;
- 7) si impegna ad assumere, secondo quanto indicato al punto 9 lett. b) del presente disciplinare, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, in ottemperanza all'art.102 comma 2 del Codice;
- 8) di obbligarsi di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, le quote percentuali pari a quelle indicate al punto 3.9 del presente disciplinare, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 57 comma 1, lett. a) del Codice e dell'art. 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 del Codice, una quota pari almeno al 13,70% (tredici e settanta per cento) e al 30% (trenta per cento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto, rispettivamente all'occupazione femminile e all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
- 9) **[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità), a pena di esclusione, di allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.**
- In alternativa** alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), dichiara di allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.
- 10) **[Eventuale se l'operatore economico occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50),]** in caso di aggiudicazione, di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;

- 11) [Eventuale **se l'operatore economico occupa, al momento della sottoscrizione del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15)**], di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, co. 3, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti;
- 12) di non essere incorso, nei 12 mesi antecedenti la presente procedura di gara, nell'interdizione automatica, in relazione a precedenti procedure di gara, ai sensi dell'articolo 1, co. 6, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, per cui sia intervenuto l'inadempimento dell'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui di cui all'articolo 1, co. 2, dell'Allegato II.3 medesimo;
- 13) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile presso l'albo pretorio aziendale deliberazione n.2722/2022 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 14) di accettare il patto di integrità adottato con deliberazione aziendale n. 1036 del 05/05/2016 in attuazione dell'art.1, comma 17 L. n. 190/2012
- 15) di aver letto il Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" del 12 luglio 2005, di cui al sub Allegato n. 5 al presente Disciplinare, di aver accettato tutte le singole clausole in esso contenute e, conseguentemente, di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa tutte le predette clausole del Protocollo di legalità;
- 16) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 17) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- 18) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
- 19) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 20) di aver letto il "Disciplinare utilizzo piattaforma telematica" e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
- 21) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione dell'Operatore Economico;
- 22) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. Log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 23) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico
- 24) di subappaltare, ai sensi dell'articolo 119, co. 4, lett. a) e b), del Codice dei Contratti, a soggetti qualificati e in relazione ai quali non sussistono motivi di esclusione;
- 25) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aspragusa, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da ASP la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;

- 26) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, lett. a) del Codice;
- 27) di autorizzare ASP a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 28) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
- 29) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore derivanti dal CCNL applicato;
 - di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- 30) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (articolo 94, co. 5, lett. f), del Codice dei contratti);
- 31) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
- 32) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- 33) **che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);**
- 34) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti)
- 35) di indicare, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell'autorizzazione in sede di esecuzione dei lavori);
- 36) di indicare i riferimenti per la verifica di regolarità fiscale:

sede competente Agenzia delle Entrate	indirizzo	Telefono n.	Email	PEC

- 37) di indicare ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa);
 - per INPS: (matricola aziendale e sede istituto);
 - per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 38) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a ASP la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 39) di impegnarsi a fornire a ASP i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti.

Per gli operatori economici:

- che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:**
- 40) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 41) [SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 42) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- Già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:**
- 43) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- 44) [SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO] che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 45) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 46) di accettare, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto previsti nel disciplinare di gara ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione;
- 47) di indicare il sito internet presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 48) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e s.m.i.;
- 49) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256 e s.m.i., cui si rinvia;
- 50) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto recepisca, anche a carico del subappaltatore, i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 1, co. 4, dell'Allegato II.3 del Codice dei Contratti, concorrendo il subappaltatore, con l'Appaltatore, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dal punto 3.9 del presente Disciplinare;
- 51) omissis;

- 52) di essere consapevole, ai sensi dell'articolo 119, co. 2, IV periodo del Codice dei Contratti, qualora intenda fare ricorso al subappalto che dovrà subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. al Codice dei Contratti, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni oggetto di subappalto, sempreché non ricorrano ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni ovvero al mercato di riferimento di cui alla dichiarazione che segue _____;
- 53) di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- 54) di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolte le prestazioni e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- 55) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai due precedenti punti verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;
- 56) di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i.;
- 57) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 58) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.asp.rg.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a farli osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, pena la risoluzione dell'appalto;
- 59) che in relazione al presente affidamento ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Stazione Appaltante;
- 60) dichiara il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto del presente appalto da assumere, fornendo le seguenti indicazioni recate dal relativo attestato SOA:

Tabella n.4

Dichiarazione SOSTITUTIVA ATTESTAZIONE SOA (qualora non venga allegata attestazione SOA):

possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione;

possesso di qualificazione SOA soltanto per costruzione;

Di possedere attestazione di qualificazione n. _____ rilasciata dalla SOA " _____ "
sostituisce l'attestazione n. _____ rilascio attestazione originaria in data _____ scadenza validità triennale il _____ ; scadenza intermedia _____ rilascio attestazione in corso il _____ effettuazione verifica triennale il _____ scadenza validità quinquennale _____.

risulta dalla predetta attestazione il possesso della certificazione (art. 3, c.1, lett. mm) d.P.R. n.207/2010)

SI NO

Legali rappresentanti _____
Direttori tecnici _____
Categoria ____, classifica ____; Categoria ____, classifica ____; Categoria ____, classifica ____;
attestazione nella categoria _____ rilasciata in collegamento con la seguente direzione tecnica
Direttore tecnico Sig. _____, c.f. _____.
Direttore tecnico Sig. _____, c.f. _____.
l'impresa partecipa al consorzio stabile _____, con c.f. _____
cui sono consorziate le seguenti imprese: (indicare solo il codice fiscale)

(dichiarazioni alternative)

61) di essere in possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui al decreto Ministero Sviluppo Economico n.37/2008;

ovvero

di subappaltare, ai sensi dell'art.119 del Codice, le attività per le quali è necessario il possesso dell'abilitazione per gli impianti di cui al decreto Ministero Sviluppo Economico n.37/2008;

62) prestazioni relative alla raccolta e al trasporto dei rifiuti:

- di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di adeguata classe e categoria, con trasporto in un impianto di trattamento/recupero regolarmente autorizzato ad accettare i materiali di risulta;
- di essere iscritto, ai sensi della lettera i-quater del comma 1, articolo 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, alla "**White List**" provinciale ovvero all'**Anagrafe anti-mafia** degli esecutori di cui all'articolo 30, co. 6, del D.L. n. 189/2016

ovvero

- di subappaltare, ai sensi dell'art.119 del Codice, le predette attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti;

63) che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante.

(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso

64) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo che la stazione appaltante chieda ai concorrenti il differimento di tale termine;

65) di allegare la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

(In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, se il consorzio non esegue in proprio: le dichiarazioni seguenti sono rese per conto delle consorziate esecutrici. In caso di raggrup-

pamenti, RETE e GEIE le dichiarazioni seguenti sono rese dalla mandataria/capofila per conto delle imprese esecutrici)

66) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dell'appalto secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

15.1.1. IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara (Allegato 1_Modulo per attestazione pagamento bollo), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

In caso di partecipazione in RTI, qualora il concorrente presenti un'unica domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI, l'imposta di bollo può essere assolta da uno qualsiasi dei componenti (mandatario/mandante) del costituendo RTI.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'art.91 comma 3 del Codice secondo lo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche.

Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice (punto 5);
- b. soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 100 del Codice come meglio specificati al punto 6.

Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all'art. 65 del Codice o da un procuratore del legale rappresentante ed in tale caso va trasmessa la procura firmata digitalmente o la copia informatica conforme all'originale analogico della stessa, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione digitale.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;

- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) la certificazione rilasciata dalla S.O.A. all'impresa ausiliaria;
- 4) se l'ausiliaria occupa un numero di dipendenti superiore a 50, la documentazione e/o le dichiarazioni previste, a pena di esclusione, dal punto 6.3 del presente Disciplinare, prodotte e rilasciate direttamente dall'ausiliaria secondo le modalità specificate al successivo punto I;
- 5) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con soggetto ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, le prestazioni saranno eseguite dal soggetto ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art.68 comma 2 del Codice, delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art.68 comma 2 del Codice, delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice:
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);

(o, in alternativa)

- c. di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- c. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio) e come

impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- b. di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- b. di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.

15.6. RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE

Tutti gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, **a pena di esclusione**, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità. In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), tutti gli operatori economici e, se ne ricorrono i presupposti, i Progettisti Indicati, dovranno allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

15.7. TABELLA RIEPILOGATIVA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n.5

Punto	Documento Dichiarazioni	Modalità di presentazione	Allegare/allegare Solo in caso di
15.1	Domanda di partecipazione – modello A	<ul style="list-style-type: none"> – Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e un domanda di partecipazione per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante – Avvalimento: domanda dell'ausiliario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante 	Allegare

15.2	DGUE	<ul style="list-style-type: none"> – Operatore economico singolo: DGUE firmato digitalmente dal suo legale rappresentante – Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: DGUE del consorzio, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: domanda del mandatario, firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e una domanda per ciascuna mandante, firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante – Avvalimento: DGUE dell'ausiliario, firmato digitalmente dal suo legale rappresentante 	Allegare
15.1.1	<i>Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo relativa al Domanda di partecipazione</i>		Allegare
15.1	<i>Mandato o atto costitutivo o in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti</i>		Allegare solo in caso di R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario già costituiti
15.1	<i>Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea</i>		Allegare solo in caso di consorzi di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 65, co. 2, e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese
15.1	<i>Procure</i>		Allegare se del caso
7 15.4	<i>Dichiarazione di Avvalimento; Contratto di avvalimento</i>	Firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliato	Allegare solo in caso di avvalimento ESCLUSIVAMENTE PER LA QUALIFICAZIONE
	<i>Certificazione SOA dell'impresa ausiliaria</i>		
	<i>Patto di integrità - allegato 5</i>	<p>Operatore economico singolo: firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</p> <p>Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante e per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: Unico documento del R.T.I. o del consorzio ordinario firmato digitalmente da tutti i componenti del R.T.I.</p>	Allegare
6.4 6.7	<i>Protocollo di legalità - allegato 4</i>	<p>Operatore economico singolo: firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</p> <p>Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante e per ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. e consorzio ordinario sia costituito che costituendo: Unico documento del R.T.I. o del consorzio ordinario firmato digitalmente da tutti i componenti del R.T.I.</p>	Allegare
12.	<i>Pagamento contributo ANAC</i>	Senza sottoscrizione digitale	Allegare

10.	Garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria	Firmata digitalmente dal legale rappresentante del garante	Allegare
	Garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione	<p>Operatore economico singolo: firmato digitalmente dal suo legale rappresentante</p> <p>Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: documento firmato digitalmente dal suo legale rappresentante, e per ciascuna consorziata esecutrice, documento firmato digitalmente dal rispettivo legale rappresentante</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E Consorzio Ordinario Costituito: documento firmato digitalmente dal legale rappresentante della mandataria</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E Consorzio Ordinario Costituendo: documento firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il r.t.i. o il consorzio ordinario</p>	
15.6	Rapporto sulla situazione del personale	<p>Operatore economico singolo: copia scansionata del rapporto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità</p> <p>Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: copia scansionata del rapporto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità del consorzio e di ciascuna consorziata esecutrice del mandatario e di ciascuna mandante</p> <p>Avvalimento: copia scansionata del rapporto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità dell'ausiliario</p>	Allegare se occupa oltre 50 dipendenti

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO. A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

16. OMISSIS

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel disciplinare telematico. **L'offerta economica, a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al precedente articolo 15.1, e dovrà indicare i seguenti elementi:

- i. **A pena di esclusione, ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'OFFERTA deve essere formulata con un massimo di quattro cifre decimali. In caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali inferiore, i successivi decimali, fino al quarto, saranno considerati uguali a zero. In caso di formulazione di ribasso con un numero di decimali superiori a quattro, il ribasso verrà troncato alla quarta cifra decimale, senza alcun arrotondamento. La percentuale di ribasso

deve essere indicata in cifre ed in lettere, in caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10);

- ii. **A pena di esclusione**, l'importo degli "**COSTI DELLA SICUREZZA AZIENDALI**" relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.108 comma 9 del Codice. Detti costi connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

- iii. A pena di **esclusione**, conferma o eventuale diversa indicazione dei "**COSTI DELLA MANODOPERA**" prevista a base d'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, su richiesta dell'ASP.

La dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110 in conformità all'allegato I.01.

- iv. Attestazione di **Pagamento dell'imposta di bollo per l'offerta economica**, nei modi previsti al punto 15.1.1 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate inammissibili le offerte il cui prezzo superi l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Ai fini della determinazione dell'importo di aggiudicazione con riguardo ai costi della manodopera la Stazione appaltante si attiene alle indicazioni contenute nella Delibera ANAC n. 528/2023.

La piattaforma telematica crea di default nella maschera degli operatori economici la casella per l'inserimento del valore offerto.

I contenuti della Offerta economica sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n.6

Punto	Documento Dichiarazioni	Modalità' di presentazione	Allegare/allegare Solo in caso di
17	Offerta economica con indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera	<ul style="list-style-type: none"> – Operatore economico singolo: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante – Consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane: firmata digitalmente dal suo legale rappresentante, e da ciascuna consorziata esecutrice, firmata digitalmente dal rispettivo Legale rappresentante – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituito: firmata digitalmente dal legale rappresentante del mandatario – R.T., G.E.I.E. e consorzio ordinario costituendo: firmata digitalmente dai legali rappresentanti del mandatario e delle mandanti 	Allegare
17 iv.	Attestazione di Pagamento dell'imposta di bollo per l'offerta economica		Allegare

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

N.B. SI EVIDENZIA L'IMPORTANZA PER GLI OO.EE. DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL DISCIPLINARE TELEMATICO ALLEGATO AL PRESENTE ATTO ED IN PARTICOLARE L'ART.7 - DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

PUNTO 3 Confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.



N.B. L'operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Si consiglia di porre attenzione alla dicitura posta a fianco del pulsante "Conferma offerta", la dicitura "Offerta non confermata" indicata la mancata esecuzione del passaggio n. 3.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio offerta. E' onere dell'operatore verificare la corretta esecuzione di tale passaggio direttamente sulla piattaforma. La corretta presentazione delle offerte non dipende dalla ricezione della mail di conferma ma dal rispetto delle procedure previste nel presente Disciplinare telematico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d.lgs. n.36/2023, mediante massimo ribasso percentuale da applicare all'importo a base d'asta.

La stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa.

In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'ASP si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

19. OMISSIS

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **06/08/2025**, alle ore **10:00**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art.107 comma 3 del Codice.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. Gli esiti di gara verranno comunicati in seduta pubblica, e tramite l'apposita funzionalità prevista nella piattaforma telematica a tutti i concorrenti dal Presidente di gara.

A tale seduta, nonché alle successive sedute di apertura dell'offerta economica, il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza attraverso la propria postazione.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentano il medesimo ribasso percentuale, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro *due giorni*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, l'offerta potrà apparire anormalmente bassa al verificarsi di scostamenti significativi in diminuzione dei seguenti elementi specifici:

- oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rispetto agli standard;
- costi della manodopera rispetto all'importo indicato al punto 3.1 del disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi dei componenti del seggio di gara ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

I giustificativi prodotti in fase di verifica di congruità dell'offerta hanno valore negoziale.

Le giustificazioni proposte dal Concorrente – comprese le eventuali offerte commerciali - dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- dovranno essere compatibili con le necessità tecniche delle lavorazioni;
- dovranno ottemperare alle prescrizioni amministrative (anche locali) vigenti;
- dovranno riportare esplicito riferimento alla gara;

- dovranno essere indirizzate al Concorrente;
- dovranno essere firmate in calce dal noleggiatore;
- dovranno esplicitare la presenza di mano d'opera e se trattasi di noleggio a caldo o a freddo;
- dovranno essere privi di correzioni.

Il Concorrente dovrà fornire, perciò, l'attestazione dell'effettiva disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera per la fornitura dei materiali e dei manufatti, necessari per la corretta esecuzione e per tutta la durata dei lavori da allegare ai giustificativi per tutti i vari aspetti di verifica dell'anomalia (acquisizione di materie prime e semilavorati, depositi e scariche, trasporti, ecc.).

Criteri a base del sub procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse:

- Analisi dei costi
- Quantità (Produttività e/o incidenze)
- Mano d'opera
- Materiali utilizzati
- Depositi e scariche
- Mezzi d'opera, impianti, macchinari ed attrezzature
- Trasporti
- Spese generali e oneri a carico dell'appaltatore
- Utile d'Impresa

Si applicano le disposizioni dell'art. 110 del Codice.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento il Seggio di gara chiude le operazioni di gara. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente e non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art 110 in conformità all'Allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e a scorrere la graduatoria.

STIPULA DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice, l'Appaltatore è inoltre obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a costituire e consegnare all'Amministrazione aggiudicatrice anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Alla polizza dovrà inoltre essere allegata idonea documentazione atta a comprovare che l'agente che abbia materialmente emesso la polizza abbia il potere di impegnare la società garante nei confronti della stazione appaltante.

La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui sopra.

L'importo della suddetta polizza corrisponde all'importo del contratto stesso, salvo sia diversamente disposto dal CSA - Norme Generali.

Tale polizza deve assicurare l'Amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *di ciascun lotto* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante https://app1.websanity.it/MENU/trasparenza1.asp?ID_Serv=1000&sezione=9069&sottosezione=10906903

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE/2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

F.to IL RUP
Arch. Maddalena Di Martino